

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DELLA CASA
EVENTUALE "MODELLO" DI CONVENZIONE

Per la concessione in comodato d'uso gratuito di n. laboratorio di dell'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. locale/i e delle attrezzature annesse, destinati al ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 22 luglio 1975, n. 354 e

TRA

LA DIREZIONE CIRCONDARIALE/RECLUSIONE LA DELLA CASA DI rappresentata dal
Direttore, Dott./Dott.ssa

e

L'IMPRESA/COOP.SOCIALE con sede legale in, alla via, p.iva, c.f., iscritta presso il
Registro delle Imprese di, al nr., nella persona del legale rappresentante, nato/a a, il

PREMESSO CHE

L'Impresa/Cooperativa_____ ha presentato a questa direzione una proposta progettuale volta alla
di realizzazione presso la Circondariale/Reclusione di_____ (indicare il tipo di attività presso
lavorativa che si intende intraprendere), mediante l'assunzione al lavoro di persone detenute;

La proposta progettuale di cui sopra risulta coerente con le finalità istituzionali
dell'Amministrazione penitenziaria e, in particolare, con gli obiettivi di promozione del lavoro quale
elemento del trattamento penitenziario, idoneo a favorire il reinserimento sociale dei condannati, ai
sensi dell'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20,
comma 8, della legge n. 354/1975, la Direzione dell'Istituto ha assicurato adeguate forme di
preventiva pubblicità dell'iniziativa finalizzata all'organizzazione delle attività lavorative
penitenziarie all'interno della C.C/C.R.;

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, le lavorazioni penitenziarie possono essere organizzate mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati, che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative nonché l'utilizzo, a titolo di comodato gratuito dei locali e delle attrezzature dell'Amministrazione penitenziaria;

all'esito dell'attività istruttoria svolta, l'Impresa/Cooperativa_____ è stata individuata quale soggetto idoneo alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, sulla base dei criteri indicati nell'avviso di disponibilità a cui è stata data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data_____, e che la proposta presentata è stata valutata positivamente sotto il profilo tecnico, organizzativo e trattamentale.

LE PARTI CONVENGONO CHE:

ART. 1 (Oggetto)

La Direzione della Casa Circondariale/Reclusione_____ a di a mezzo del suo legale rappresentante, concede in comodato gratuito all'Impresa/Cooperativa_____, che accetta, l'utilizzazione dei locali interni _____ (indicare i locali individuati) e delle attrezzature dell'Istituto penitenziario, come specificamente indicate in dettaglio nell'allegato tecnico (le attrezzature concesse in uso dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In mancanza non vanno concesse in comodato e sono escluse dall'elenco).

La Direzione verificherà periodicamente il corretto andamento dell'iniziativa progettuale; con apposito atto interno disciplinerà le modalità di accesso ai locali destinati alle attività lavorative, di consegna del materiale oggetto di lavorazione, di custodia delle chiavi dei locali medesimi, nonché di registrazione e certificazione delle presenze dei detenuti.

ART. 2 (Obblighi dell'Impresa/Cooperativa)

La Impresa/Cooperativa si impegna:

a. ad attrezzare i locali concessi con strumenti e macchinari necessari allo svolgimento delle attività previste dal progetto, nel pieno rispetto della normativa vigente,

- b. a predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., trasmettendone copia alla Direzione dell'Istituto e al competente Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- c. ad utilizzare con diligenza i locali, le pertinenze e le attrezzature per i soli scopi per cui sono concesse in uso, evitando danni di qualsiasi natura e provvedendo alla manutenzione ordinaria;
- d. a restituire, alla scadenza della convenzione, i locali e le attrezzature nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, senza diritto ad alcun rimborso per eventuali migliorie apportate; della riconsegna è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti;
- e. a comunicare preventivamente e per iscritto ogni intervento o lavoro sulla struttura, che potrà essere eseguito solo previo nulla osta della Direzione medesima;
- f. ad assumere al lavoro inizialmente il numero di persone detenute, individuate tra quelle proposte dalla Direzione dell'Istituto, come previsto nella proposta progettuale selezionata;
- g. ad assicurare ai detenuti ammessi alle attività adeguata formazione, anche in materia di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne dell'istituto;
- h. ad avviare formalmente all'attività lavorativa i detenuti ritenuti idonei al termine del periodo di formazione, con regolare contratto di lavoro;
- i. ad individuare proprio personale idoneo e qualificato incaricato di sovrintendere alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell'attività e, per quanto di competenza, al rispetto delle regole imposte dall'organizzazione e dalle esigenze di sicurezza interne dell'istituto;
- j. ad assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto della normativa lavoristica, assistenziale, assicurativa e previdenziale, nonché della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- k. a sostenere le spese per i consumi di energia elettrica, o provvedere al loro rimborso, mediante installazione di apposito contatore misuratore;
- l. versare mensilmente alla direzione la retribuzione spettante ai detenuti assunti al lavoro (cfr. successivo art. 9);
- m. a trasmettere periodicamente alla Direzione dell'Istituto la documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai detenuti lavoratori;

n. a trasmettere alla sede INPS territorialmente competente copia della presente convenzione, corredata dalla dichiarazione della Direzione attestante l'avvio delle attività lavorative, ai fini dell'eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente;

o. qualora intenda avvalersi dei benefici fiscali di cui alla legge 22 giugno 2000, n. 193 (c.d. legge "Smuraglia"), presentare alla Direzione dell'Istituto, entro il 31 ottobre di ogni anno, apposita comunicazione relativa alle assunzioni effettuate e a quelle programmate, con indicazione dell'ammontare del credito d'imposta che si intende fruire;

p. a fornire la documentazione di cui alla precedente lettera o) anche per i ventiquattro mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo dei lavoratori interessati, pena la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge n. 193/2000 e successive modificazioni.

ART. 3 (Obblighi della Direzione dell'Istituto)

La Direzione di _____ assume i seguenti impegni:

a) Concedere in uso gratuito i locali individuati e le attrezzature e macchinari già esistenti presso gli stessi, previa verifica in contraddittorio e successiva sottoscrizione dell'elenco di tutti i beni, durevoli e di consumo, ivi presenti oggetto di cessione;

b) Favorire l'attività lavorativa dei detenuti assicurando il rispetto degli orari di lavoro programmati;

c) Favorire l'attività del personale incaricato dall'Impresa/Cooperativa per la consegna del materiale oggetto di lavorazione, il controllo dell'esecuzione delle prestazioni ed il ritiro delle opere completate;

d) Garantire, nei limiti della propria competenza, la permanenza nell'istituto dei detenuti addetti alle attività;

e) Rilasciare la dichiarazione all'Impresa/Cooperativa da cui risulti l'avvio dell'attività lavorativa della stessa all'interno dell'Istituto.

ART. 4 (Modalità di avviamento al lavoro)

La Direzione individua i detenuti da avviare al lavoro e procede alle successive ammissioni, anche in corso di esecuzione della convenzione. I detenuti verranno selezionati - con criteri che andranno congiuntamente definiti sulla base delle previsioni dell'art. 20 O.P. - previa valutazione del G.O.T. e, per l'ambito di propria competenza, del datore di lavoro;

I soggetti da avviare all'attività lavorativa formalizzeranno la loro volontà di adesione all'iniziativa e il loro impegno al rispetto delle regole e delle modalità organizzative previste;

L'équipe di osservazione e trattamento valuterà l'impegno dei detenuti lavoratori e gli eventuali risultati all'interno del piano di trattamento individualizzato;

Il numero dei detenuti da avviare alle attività lavorative è determinato in relazione alla proposta progettuale inizialmente selezionata, alla tipologia dell'attività svolta, alla successiva valutazione della capacità organizzativa e produttiva del laboratorio che si intende realizzare, alla disponibilità manifestata dalla Ditta e alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'Istituto, ed è stabilito in n. _____ unità minime e n. _____ unità massime, come da proposta progettuale selezionata;

Eventuali variazioni del numero dei detenuti impiegati sono concordate tra la Direzione e l'Impresa/Cooperativa, nel rispetto delle finalità trattamentali e delle esigenze di sicurezza.

ART. 5

(Manutenzione ordinaria dei locali e spese ordinarie)

L'Impresa/Cooperativa provvede, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature concessi in comodato d'uso gratuito dalla Direzione. Inoltre, provvede alla manutenzione straordinaria delle attrezzature e macchinari concessi in comodato.

Restano, altresì, a carico della stessa le spese per i consumi di energia elettrica, da corrispondere con cadenza trimestrale sulla base delle risultanze del contatore misuratore appositamente installato ove necessario.

ART. 6 (Manutenzione straordinaria dei locali)

Le spese di manutenzione straordinaria afferenti esclusivamente all'immobile, quali, a titolo esemplificativo, interventi di ristrutturazione, ripristino strutturale e adeguamento degli impianti fissi dell'edificio, sono poste a carico dell'Amministrazione esclusivamente ove preventivamente segnalate e concordate con la Direzione dell'Istituto, alla quale compete la verifica della necessità e dell'urgenza della spesa, nonché la definizione delle modalità e della tipologia di intervento da effettuare.

ART. 7 (Commesse)

L'Impresa/Cooperativa svolgerà la propria attività eseguendo commesse di lavoro/fornitura che le derivino da committenti esterni, pubblici e privati.

ART. 8 (Sicurezza Istituto e regole interne di comportamento)

L'Impresa/Cooperativa_____ si impegna ad adottare comportamenti conformi all'Ordinamento Penitenziario, al Regolamento interno e a tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione, in modo da non arrecare pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto;

Resta, in ogni caso, salva la facoltà della Direzione dell'Istituto di disporre l'allontanamento di chiunque (detenuto lavoratore o altro soggetto) ponga in essere comportamenti in contrasto con le predette disposizioni, nonché, ove necessario, di disporre la sospensione della convenzione per il periodo strettamente necessario.

La Direzione dell'Istituto esercita i necessari controlli sul personale dell'Impresa/Cooperativa autorizzato ad accedere all'Istituto e, qualora emergano profili incompatibili con le esigenze di ordine e sicurezza, potrà richiedere al datore di lavoro, la sostituzione immediata del personale interessato con contestuale divieto di accesso all'Istituto;

La grave violazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione della convenzione.

ART. 9

(Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti)

La retribuzione spettante ai detenuti lavoratori è corrisposta alla Direzione dell'Istituto mediante versamento mensile degli importi dovuti.

In particolare, conviene che:

Per ciascun detenuto lavoratore, l'Impresa/Cooperativa provvede alla predisposizione della busta paga, nel rispetto della normativa vigente;

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa/Cooperativa tutti gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente, fermo restando l'onere della Direzione dell'Istituto di verificare la regolarità della loro esecuzione;

Le retribuzioni spettanti ai detenuti, al netto delle ritenute di legge e delle somme da detrarre secondo la normativa penitenziaria vigente, sono riepilogate in apposito elenco nominativo, corredato dalle relative buste paga, che sono consegnate ai detenuti lavoratori a cura della Direzione dell'Istituto; il versamento delle somme dovute è effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Direzione dell'Istituto, secondo le modalità dalla stessa indicate, con tempestiva comunicazione dell'avvenuta operazione.

ART. 10 (Responsabilità civile)

L'Impresa/Cooperativa risponde dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione e del perimento o deterioramento dei beni concessi in comodato d'uso gratuito, secondo la disciplina prevista dal Codice civile.

Eventuali danni arrecati a persone o a cose, derivanti da comportamenti dolosi o colposi riconducibili all'Impresa/Cooperativa, sono posti a carico della medesima, che è tenuta al relativo risarcimento.

La Direzione dell'Istituto è esente da ogni responsabilità per danni di qualunque natura cagionati dall'uso di strumenti, macchinari o attrezzature impiegati nell'attività lavorativa, nonché per danni derivanti da comportamenti dolosi o colposi del personale dell'Impresa/Cooperativa.

L'Impresa/Cooperativa risponde, altresì, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni cagionati dai detenuti lavoratori impiegati nell'attività, in ragione del rapporto di lavoro o, comunque, del rapporto giuridico intercorrente con gli stessi.

ART. 11 (Risarcimento danni)

Il risarcimento dei danni a cui è obbligata l'Impresa/Cooperativa sarà quantificato sulla base dei prezzi risultanti da inventario ovvero in base al loro reale valore di mercato.

L'Amministrazione penitenziaria non risponde di eventuali ammanchi, perdite o danneggiamenti di beni o materiali appartenenti all'Impresa/Cooperativa, qualora derivanti da negligenza, imperizia o comportamento del personale della medesima.

ART. 12 (Contratto di assicurazione)

L'Impresa/Cooperativa si impegna a stipulare un contratto di assicurazione, anche per il rischio di incendio e per eventi atmosferici, a garanzia di eventuali danni cagionati a persone o cose nello svolgimento delle attività lavorative.

La copertura assicurativa deve comprendere, in particolare, i danni a persone, alla struttura, ai locali, alle attrezzature, ai macchinari e ai beni mobili ed immobili utilizzati nell'ambito dell'attività, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione per i danni riconducibili all'esecuzione delle attività medesime.

ART. 13 (Commissione Regionale per il Lavoro penitenziario)

La Direzione dell'Istituto si impegna a trasmettere copia della presente convenzione alla Commissione Regionale per il Lavoro penitenziario, di cui all'art. 25 bis O.P., per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Eventuali difformità interpretative che si dovessero creare in ordine alla presente convenzione dovranno essere portate a conoscenza della suddetta commissione per le valutazioni di competenza.

ART. 14

(Facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell'istituto)

Il personale della Direzione dell'Istituto è autorizzato ad accedere ai locali concessi in comodato d'uso all'Impresa/Cooperativa ed esercitare, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di vigilanza, trattamentali, di verifica, controllo e monitoraggio ritenute necessarie.

Dell'accesso ai locali è data preventiva comunicazione al datore di lavoro o al suo delegato incaricato, ai soli fini del coordinamento delle attività e dell'applicazione delle misure di sicurezza (d.lgs. 81/2008).

Resta ferma la possibilità di accesso immediato e senza preavviso nei casi di esigenze di ripristino dell'ordine e della sicurezza dell'istituto, di somma urgenza onde ridurre o eliminare il rischio di danni alle persone o alle cose, e di forza maggiore.

ART. 15 (Utilizzo dei locali)

È fatto espresso divieto all'Impresa/Cooperativa di utilizzare i locali concessi per finalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione.

Resta ferma la facoltà della Direzione dell'Istituto di esercitare i controlli e le verifiche ritenuti necessari sull'utilizzo dei locali e sul corretto svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

ART. 16

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata di _____ decorrente dalla data di sottoscrizione, ed è espressamente escluso il rinnovo tacito

ART. 17

(Sospensione, recesso e risoluzione della convenzione)

La Direzione dell'Istituto si riserva la facoltà di sospendere unilateralmente l'esecuzione della presente convenzione, in qualsiasi momento e senza corresponsione di indennizzi, senza preavviso, per comprovate sopraggiunte esigenze di ordine e sicurezza dell'Istituto, nonché in caso di eventi di forza maggiore;

La Direzione può altresì recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con preavviso di almeno tre mesi, per motivi organizzativi (a titolo esemplificativo, la chiusura, la riconversione o la trasformazione dell'Istituto o dei locali interessati) ovvero qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la stipula della stessa o il perseguimento delle finalità istituzionali sottese;

L'Impresa/Cooperativa può recedere anticipatamente dalla convenzione per comprovati motivi, dandone comunicazione scritta alla Direzione dell'Istituto con preavviso di almeno tre mesi; il recesso non comporta, in ogni caso, il diritto ad indennizzi, rimborsi o compensazioni di alcun genere;

Costituisce causa di risoluzione della presente convenzione l'inosservanza grave o reiterata degli obblighi assunti, nonché il mancato avvio delle attività lavorative nei termini concordati ovvero l'interruzione ingiustificata delle stesse;

In ogni caso di cessazione anticipata del rapporto, a qualunque titolo intervenuta, l'Impresa/Cooperativa è tenuta alla restituzione dei locali e delle attrezzature secondo quanto previsto dalla presente convenzione, senza diritto ad indennizzi o rimborsi.

ART. 18

(Clausola risolutiva espressa)

In caso di mancato adempimento, da parte dell'Impresa/Cooperativa, degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei detenuti lavoratori, l'Amministrazione potrà intimare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione potrà dichiarare risolta la presente convenzione, previa comunicazione all'Impresa/Cooperativa della volontà di avvalersi della diffida ad adempiere. Resta in ogni caso espressamente convenuto che il mancato adempimento degli obblighi retributivi e contributivi di cui al presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile. In tal caso, la convenzione si intende risolta di diritto dal momento della ricezione, da parte dell'Impresa/Cooperativa, della comunicazione dell'Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Luogo e data

Il Rappresentante legale

Il Direttore dell'Istituto